



## Conferenza dell'Autorità d'Ambito

### ATTO N°223

**OGGETTO:** Approvazione dello schema regolatorio relativo al Gestore Salvaguardato Sicea SpA finalizzato all'applicazioni del metodo tariffario per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) 2016-2019 ai sensi dell'art.7 della Deliberazione n.664/2015 dell'Aeegsi. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti;

L'anno duemilasedici addì 07 luglio, presso la sala consiglio della Provincia del VCO sita in via dell'industria 25 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 28 giugno 2016 protocollo n. 701/2016 in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore XX:00 prosegue la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappres entanza	Presenti	Assenti
Provincia di Novara - Presidente	Matteo Besozzi	12,542		
Provincia del VCO	Stefano Costa	12,458		
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Fasola	3,918		
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Gaudenzio Sarino	1,338		
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Valter Brustia	3,834		
B.T.O. 4 Cusio	Giorgio Angeleri	0,481		
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,971		
B.T.O. 6 Media Agogna	Gualtiero Pastore	2,357		
B.T.O. 7 Media Valsesia	Ennio Prolo	3,761		
B.T.O. 8 Novara	Alessandro Canelli	7,050		
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Enrico Ruggerone	8,283		
B.T.O. 10 Verbania – Vicepresidente	Silvia Marchionini	2,207		
Unione Alta Ossola	Bruno Stefanetti	7,576		
Unione Valli dell'Ossola	Marzio Bartolucci	10,443		
Unione Media Ossola	Renzo Viscardi	1,395		
Unione Lago Maggiore	Giandomenico Albertella	3,034		



<b>Unione del Cusio e del Mottarone</b>	Maria Adelaide Mellano	4,129		
<b>Unione dei Due Laghi</b>	Elis Piaterra	1,416		
<b>Unione Valle Strona e delle Quarne</b>	Luca Capotosti	1,337		
<b>Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone</b>	Enrico Calderoli	0,388		
<b>Unione Valgrande e del Lago di Mergozzo</b>	Claudio Liera	1,818		
<b>Unione Valle Vigizzo</b>	Enrico Barbazza	2,604		
<b>C.M. delle Valli dell'Ossola</b>	Marco Luigi Delsignore	1,548		
<b>C.M. del Verbano (Cossogno)</b>	Commissario	0,537		
<b>C.M. Cusio Mottarone, Val Strona e Basso Toce, Due Laghi (Ameno, Miasino, S. Maurizio d'Opaglio)</b>	Commissario	0,576		
<b>TOTALE</b>		<b>100,000</b>		

Partecipa il direttore dell'Autorità d'Ambito, Paolo Cerruti.

Il Presidente della Conferenza, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote pari a xxx/100 procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

Approvazione dello schema regolatorio relativo al Gestore Salvaguardato Sicea SpA finalizzato all'applicazioni del metodo tariffario per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) 2016-2019 ai sensi dell'art.7 della Deliberazione n.664/2015 dell'Aeegsi. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.

## **LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

richiamato il D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art. 154 "Tariffa del servizio idrico integrato";

richiamata la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", in particolare l'art. 8 "Tariffa d'ambito";

vista la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n°1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

richiamata la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;



preso atto delle Convenzioni regolanti i rapporti tra l'Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ed i Gestore affidatari del Servizio Idrico Integrato (Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA);

vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l'art. 10, comma 14 *“L'Agenzia ... [ora l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”*;

preso atto dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481

considerato che l'individuazione della totalità delle funzioni spettanti all'Autorità, è demandata al DPCM di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in relazione alle funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n.70/11 e di cui l'articolo 10, comma 15, ha disposto il trasferimento.

preso atto che in data 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPCM inerente l'individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. In particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

[...]

*c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);*

*d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;*



e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.

visti gli atti e i provvedimenti adottati dall'AEEGSI per la regolazione dei servizi idrici e segnatamente:

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 28 dicembre 2012 n.585/2012/R/idr "Regolazione dei Servizi Idrici: Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" e successive modifiche e integrazioni;

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 27 dicembre 2013 n.643/2013/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento";

preso atto della determina dell'Aeegsi n. 2/2014 DSID del 28 febbraio 2014 "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr.";

preso atto della determina dell'Aeegsi n. 3/2014 DSID del 7 marzo 2014 "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015.";

considerata la deliberazione dell'Aeegsi del 28 dicembre 2015 n.664/2015/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo di regolazione";

preso atto delle determina dell'Aeegsi n. 2/2016 DSID del 30 marzo 2016 "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2";

preso atto delle determina dell'Aeegsi n. 3/2016 DSID del 30 marzo 2016 "Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr";

rilevato quanto disciplinato dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico richiamando integralmente quanto deliberato con atto n.664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015, in particolare:



## “Articolo 7

### *Procedura di approvazione*

7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

7.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2).

7.3 Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;

b) predispose la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:

i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;

ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;

iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,

v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;

vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.



7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.

7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.

7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.

7.7 Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6.

7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:

- a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
- b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
- c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
- d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;

e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (9) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

7.9 Nel caso di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme vigenti, le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d'ufficio, dovranno essere accantonate, presso i soggetti competenti, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria.

7.10 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.”

considerato che il d.P.C.M. del 20 luglio 2012 su indicato attribuisce la competenza di approvare le tariffe all'AEEGSI definendo quale compito dell'ATO quello di “predisporre” e



“validare” i dati trasmessi dal Gestore e di proporre la tariffa del servizio idrico integrato all'Aeegsi con determinazione del moltiplicatore tariffario Teta 9;

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 16 gennaio 2013 n.6/2013/R/COM, integrata con deliberazione 105/2013/R/COM, “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”

preso atto che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha istituito una componente tariffaria UI1, pari a 0,05 centesimi di euro/m<sup>3</sup> applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

constatato che con Deliberazione 529/2013/R/idr “*Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1*” l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, ha aggiornato il valore della componente UI1, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a 0,4 centesimi di euro/m<sup>3</sup>;

considerato l'art.151 del D.Lgs.152/2006 e smi, in particolare:

*1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'Ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico [...]*

*2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:*

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
- b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;*
- b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;*
- c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;*
- e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;*
- f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;*
- g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;*
- h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;*
- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;*
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;*
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione*



*anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;*

*n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;*

*o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;*

*p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.*

3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispose uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. [...]

richiamata la deliberazione dell'Aeegsi del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Disposizioni sui contenuti minimi essenziali" con la quale è stata adottata la Convenzione di gestione tipo;

considerato che le Convenzioni sottoscritte con i gestori d'Ambito approvate con atto n. 20 del 21.03.2007 (Allegato A, aggiornato con provvedimento n.99 del 07.03.2010) per Acqua Novara.VCO SpA e atto n.98 del 01.02.2010 modificato con provvedimento n.100 del 07.04.2010, per Idrablu SpA, attualmente vigenti, risultano sostanzialmente coerenti con i contenuti minimi previsti dalla Convenzione tipo;

ritenuto tuttavia necessario uniformare le convenzioni in essere in merito alle procedure di subentro alle gestioni esistenti e corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente oltre alle necessarie correzioni di carattere non sostanziale previste dalla Convenzione tipo di cui alla delibera n.656/2015 entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della Delibera 656/2015 avvenuta in data 29 dicembre 2015;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

RITENUTO necessario ed opportuno precisare che, in coerenza con i principi stabiliti dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo di regolazione, i gestori rientranti nell'ambito di applicazione del MTI-2 risultano:

1. Gestori d'Ambito: Acqua Novara.VCO S.p.A., Comuni Riuniti S.r.l., Idrablu S.p.A.
2. Società salvaguardate: Acque Potabili S.p.A e SICEA S.p.A.
3. Enti gestori in economia (ex art. 148, co. 5, del d.lgs. 152/2006): Comune di Antrona Schieranco (VB), Baceno (VB), Calasca Castiglione (VB), Druogno (VB), Formazza (VB), Gurro (VB), Trasquera e Vanzone San Carlo (VB).

richiamato l'atto n.219 della Conferenza d'Ambito del 24 maggio 2016 con il quale sono state approvate le proposte tariffarie per i gestori d'Ambito Acqua Novara.VCO, Idrablu e Comuni Riuniti VCO oltre all'individuazione dei soggetti salvaguardati e riconducibili all'aggiornamento tariffario per il secondo periodo di regolazione 2016-2019, in particolare:

[...]

*prendere atto che relativamente ai gestori salvaguardati Sicea SpA e Acque Potabili SpA, operanti rispettivamente nei Comuni di Cannobio (VB) e San Pietro Mosezzo (NO), per i quali risultano*



*acquisiti atti, dati e informazioni parziali, sarà richiesta all'Aeegsi la procedura straordinaria di inserimento dei dati e degli atti al fine di consentire agli uffici dell'Ente d'Ambito l'acquisizione completa delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria;*

Richiamate le note prot.n.242 del 22 marzo 2016, prot.n.346 del 15 aprile 2016, prot.n.377 del 21 aprile 2016 trasmesse a mezzo *pec* alla società Sicea SpA con le quali sono stati richiesti i dati necessari alla predisposizione delle proposta tariffaria ai sensi del MTI-2;

Considerata la nota prot.n.411 del 02 maggio 2016 con la quale questa Autorità d'Ambito comunicava l'impossibilità di procedere alla trasmissione della proposta tariffaria all'Aeegsi in considerazione della tardiva e parziale trasmissione dei dati precedentemente richiesti.

Richiamata la nota prot.n.416 del 03 maggio 2016, trasmessa a mezzo *pec* alla Sicea SpA, con la quale questa Autorità d'Ambito ha richiesto dettagliatamente le necessarie integrazione finalizzate al completamento della procedura tariffaria.

Richiamata le note prot.n.561 del 27 maggio 2016, prot.709 del 30 giugno 2016 trasmesse a mezzo *pec* alla Sicea SpA, con le quali questa Autorità d'Ambito ha richiesto ulteriori integrazione;

rilevata la documentazione definitiva trasmessa a mezzo *pec* dalla società Sicea SpA attestante la conclusione del procedimento di raccolta dati, in particolare:

- nota del 04.07.2016 (nostro prot.n. **xxx** del 04.07.2016);

Richiamate le note prot.n.241 del 22 marzo 2016, prot.n.404 del 29 aprile 2016, trasmesse a mezzo *pec* alla società Acque Potabili SpA con le quali sono stati richiesti i dati necessari alla predisposizione delle proposta tariffaria ai sensi del MTI-2;

Considerata la nota prot.n.521 del 20 maggio 2016 con la quale questa Autorità d'Ambito comunicava alla società Acque Potabili SpA l'impossibilità di procedere alla determinazione della proposta tariffaria in considerazione della parziale trasmissione dei dati necessari, in particolare:

[...]

*Facendo seguito alla nostra richiesta di integrazioni dati del 29/04/2016, ns. prot. n. 404, rimasta inevasa, si ritiene opportuno segnalare che la procedura per la determinazione tariffaria per il secondo periodo di regolazione 2016-2019 risulta terminata in data 02.05.2016 come stabilito dalla deliberazione n. 664/2015/R/idr dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema idrico.*

*Tuttavia, al fine di escludere gli effetti di cui all'art. 7, comma 8, l'Ente scrivente si rende eventualmente disponibile a richiedere all'Autorità l'autorizzazione ad una procedura straordinaria purché vengano forniti, in tempi estremamente celeri, i dati, atti e informazioni necessari alla determinazione tariffaria ivi compresa la convenzione di gestione resa conforme alle previsioni della convenzione tipo ex delibera 655/2015/R/idr.*

Rilevato che anche successivamente a tale sollecito la Società Acque Potabili SpA non ha provveduto ad integrare quanto precedentemente richiesto.

## CONSIDERATO CHE

la determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ed aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 come trasmessi e certificati dai rispettivi soggetti gestori;



la determinazione delle tariffe per l'anno 2017 si basa sui dati utilizzati per la determinazione tariffaria 2014 ed aggiornati con i dati di bilancio consuntivi 2015 come trasmessi e certificati dai rispettivi soggetti gestori;

#### RILEVATO INFINE CHE

con riferimento alla Società Acque Potabili SpA non risultano acquisiti tutti gli atti, dati ed informazioni utile alla determinazione tariffaria nonostante questa Autorità d'Ambito abbia in più occasioni sollecitato quanto necessario;

RITENUTO necessario ed opportuno disporre in ordine ai seguenti punti:

1. ritenere concluso, limitatamente per la società salvaguardata Sicea SpA, il procedimento avviato ai sensi della deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 e finalizzato alla determinazione della proposta tariffaria secondo il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas ed il Sistema Idrico;
2. prendere atto della documentazione trasmessa dalla società Sicea SpA come certificata dal rappresentante legale;
3. prendere atto ed approvare la risultanza tecnica derivante dall'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) quale proposta tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 così come resa nell'allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale (Allegato: *Relazione di accompagnamento*);
4. prendere atto ed approvare lo schema regolatorio costituito dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario e dalla Convenzione di Gestione aggiornata che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. prendere atto che la metodologia tariffaria consente l'aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario fissando al 31 marzo 2108 l'eventuale aggiornamento delle componenti a conguaglio e dei costi delle immobilizzazioni per il biennio 2018-2019;
6. evidenziare che il Gestore è tenuto ad applicare, per gli anni 2016 e 2017, la medesima struttura tariffaria vigente moltiplicando le relative quote fisse, variabili per il coefficiente tariffario Teta  $\theta$  definito dall'Autorità d'Ambito per i medesimi anni;
7. prendere atto che relativamente alla società salvaguardata Acque Potabili SpA, operante nel Comune di San Pietro Mosezzo (NO), per i quali risultano acquisiti atti, dati e informazioni parziali, non è stato possibile procedere alla predisposizione della proposta tariffaria in coerenza con le indicazioni stabilite nella deliberazione 644 dell'Aeegsi;
8. incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, ivi compreso la richiesta, da formulare all'Aeegsi, di autorizzazione straordinaria al caricamento della presente proposta tariffaria tramite apposita procedura extranet.

Udita la relazione presentata dal Direttore dell'Autorità d'Ambito;

dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;

## DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di ritenere concluso, limitatamente per la società salvaguardata Sicea SpA, il procedimento avviato ai sensi della deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 e finalizzato alla determinazione della proposta tariffaria secondo il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas ed il Sistema Idrico;
3. di prendere atto della documentazione trasmessa dalla società Sicea SpA come certificata dal rappresentante legale;
4. di prendere atto ed approvare la risultanza tecnica derivante dall'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) quale proposta tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 così come resa nell'allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale (Allegato: *Relazione di accompagnamento*);
5. di prendere atto ed approvare lo schema regolatorio costituito dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario e dalla Convenzione di Gestione aggiornata che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la metodologia tariffaria consente l'aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario fissando al 31 marzo 2108 l'eventuale aggiornamento delle componenti a conguaglio e dei costi delle immobilizzazioni per il biennio 2018-2019;
7. di evidenziare che il Gestore è tenuto ad applicare, per gli anni 2016 e 2017, la medesima struttura tariffaria vigente moltiplicando le relative quote fisse, variabili per il coefficiente tariffario Teta 9 definito dall'Autorità d'Ambito per i medesimi anni;
8. di prendere atto che relativamente alla società salvaguardata Acque Potabili SpA, operante nel Comune di San Pietro Mosezzo (NO), per i quali risultano acquisiti atti, dati e informazioni parziali, non è stato possibile procedere alla predisposizione della proposta tariffaria in coerenza con le indicazioni stabilite nella deliberazione 664/2015 dell'Aeegsi;
9. di incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, ivi compreso la richiesta, da formulare all'Aeegsi, di autorizzazione straordinaria al caricamento della presente proposta tariffaria tramite apposita procedura extranet.

---

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano

- Presenti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00/100
- Favorevoli: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00/100
- Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100
- Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100



Risulta \_\_\_\_\_ . Il Presidente ne proclama l'esito.

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITÀ  
(Paolo Cerruti)

IL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITÀ  
(Matteo Besozzi)

Successivamente, stante l'urgenza,

### **LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO**

su proposta del Presidente che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

in accoglimento della proposta suddetta;

ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n. **XX** voti favorevoli espressi in modo palese;

### **DELIBERA**

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITÀ  
(Paolo Cerruti)

IL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITÀ  
(Matteo Besozzi)

#### Allegati:

*Allegato A - Relazione di accompagnamento*

*Allegato B - Programma degli Interventi (PdI) 2016-2020*

*Allegato C - Piano Economico finanziario*

*Allegato D - Convenzione di Gestione*



Sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole.

Verbania, 07 luglio 2016

IL DIRETTORE DELL'AUTORITÀ  
(Paolo Cerruti)

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Novara e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per la pubblicazione agli Enti indicati all'art. 11 della Convenzione.

Novara,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Roberto Favino)

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- Ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (*10 giorni dalla pubblicazione*)
- Ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (*immediata esecutività*)

Verbania,

IL DIRETTORE DELL'AUTORITÀ  
(Paolo Cerruti)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Verbania, .....